

Chi può iscriversi nelle liste del collocamento al lavoro delle persone disabili

- disoccupati in età lavorativa residenti o domiciliati nel territorio provinciale;
- affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro, con grado d'invalidità superiore al 33%;
- gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio;
- persone colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- persone non udenti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- vedove e orfani di guerra, lavoro, servizio, profughi rimpatriati nonché i soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o del dovere ed i loro familiari;

Per avere diritto all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 68/99 occorre innanzitutto il riconoscimento della disabilità da parte degli organi competenti ed il possesso della Diagnosi funzionale contenente il profilo socio lavorativo, la descrizione delle potenzialità ed attitudini professionali del disabile nonché le limitazioni; una volta ottenuti questi riconoscimenti il soggetto potrà iscriversi nell'apposito elenco tenuto dai Centri per l'Impiego della Provincia; il nominativo verrà inserito in una graduatoria formulata secondo criteri prestabiliti (anzianità d'iscrizione, redditi, carichi familiari, percentuale d'invalidità). L'iscrizione è consentita anche ai **lavoratori stranieri** regolarmente soggiornanti, che abbiano gli stessi requisiti richiesti per i cittadini italiani, con l'unico onere aggiuntivo di esibire il permesso di soggiorno.

Quali documenti produrre e dove richiederli

Invalidi Civili: Accertamento dello stato di invalidità civile > 45% e Diagnosi funzionale (Azienda Sanitaria Locale competente per territorio).

Invalidi del lavoro: Attestato d'invalidità a seguito di infortunio sul lavoro > 33% e Diagnosi funzionale (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro).

Minorati della vista: Certificazione attestante la condizione di cieco assoluto e Diagnosi funzionale (Azienda Sanitaria Locale competente per territorio).

Sordomuti: Certificazione attestante il sordomutismo e Diagnosi funzionale (Azienda Sanitaria Locale competente per territorio).

Invalidi per Servizio: Modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro, attestante l'appartenenza dalla 1^a all'8^a categoria di pensione e Diagnosi funzionale.

A decorrere dall' **1.1.2010** le domande per il riconoscimento dello **stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità** e Diagnosi funzionale dovranno essere presentate all'INPS **solo per via telematica** mediante **medici certificatori/patronati**, in applicazione dell'art. 20 della legge 102 del 3 agosto 2009.

Orfani e Vedove: per ottenere i benefici al momento del decesso del dante causa gli orfani dovevano avere un'età inferiore ai 21 anni o essere studenti universitari fino a 26 anni e risultare a carico dei genitori e le vedove non dovevano aver contratto matrimonio successivamente al decesso del coniuge.

Orfani e Vedove del lavoro: Certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il genitore o il coniuge sia deceduto per cause di lavoro, per infortunio o malattia professionale riconosciuta dall'I.N.A.I.L.

Orfani e Vedove del servizio: Decreto di concessione di pensione privilegiata per avvenuto decesso del genitore o coniuge per causa di servizio.

Orfani e Vedove equiparati del lavoro (figli e coniugi di grandi invalidi): Verbale rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulta che il genitore è invalido al 100% o dall'80% al 99% con assegno di incollocabilità.

Orfani e Vedove equiparati del servizio: (figli e coniugi di grandi invalidi): Decreto del Ministero del Tesoro di concessione di pensione privilegiata a vita di prima categoria.

Vittime del dovere e del terrorismo: Documento rilasciato dal Ministero dell'interno relativo alla concessione della speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere e attentati terroristici e mafiosi.

Profughi: - Verbale rilasciato dalla Prefettura o dal Consolato.

Chi deve assumere obbligatoriamente soggetti iscritti nelle liste di cui alla legge 68/99

- i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad assumere una quota di soggetti disabili che varia secondo le dimensioni dell'azienda, in misura proporzionale al numero dei dipendenti:
 - a un lavoratore, se occupano da **15 a 35 dipendenti**;
 - b due lavoratori, se occupano da **36 a 50 dipendenti**;
 - c sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano **più di 50 dipendenti**;
 - d le Aziende con un organico superiore a 50 unità sono obbligate all'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie degli Orfani/Vedove, Profughi;

I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione sono tenuti ad inviare, on-line, entro il 31 gennaio di ogni anno, un **prospetto informativo** dal quale risultano il numero dei lavoratori dipendenti, i disabili occupati, le mansioni disponibili per l'inserimento dei lavoratori protetti.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere il soggetto disabile **entro 60 gg.** dall'insorgenza dall'obbligo.

In caso di inottemperanza, le imprese private che non ottemperano all'obbligo della trasmissione del prospetto informativo entro i termini di legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa di **635,11 euro più 30,76 euro** per ogni giorno di ulteriore ritardo.

In caso di mancata assunzione del soggetto disabile entro i termini suddetti, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa di **62,77 euro**, per ciascun lavoratore non occupato e per ogni giorno lavorativo di "scopertura" della quota d'obbligo.

Compensazioni territoriali: con le modifiche apportate dalla legge 148 del 2011, i datori di lavoro possono compensare, in via automatica, le maggiori assunzioni operate presso una sede con il minor numero di lavoratori assunti interessati.

Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni legate al luogo di lavoro (ad es. pericolosità) le aziende possono richiedere l'**esonero parziale** dagli obblighi di assunzione.

Assumere conviene

Le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili:

a nella misura **non superiore al 60% del costo salariale**, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa **superiore al 79%** o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b nella misura **non superiore al 25% del costo salariale**, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa **tra il 67% e il 79%** o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;

d l'obbligo si intende adempiuto anche attraverso l'attivazione di **Tirocini Formativi e di orientamento finalizzati all'inserimento con contratto a tempo indeterminato**. Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali è prevista la copertura assicurativa INAIL e RCT un rimborso spese e la presenza di un tutor.

e l'obbligo si intende adempiuto anche attraverso l'assunzione con contratto **part-time** superiore alla metà dell'orario contrattuale e per le Aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti ed assumono un disabile con invalidità superiore al 50% l'obbligo si intende adempiuto a prescindere dall'orario di lavoro svolto.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

- Invalidi Civili
- Invalidi del lavoro
- Minorati della vista
- Sordomuti
- Invalidi per Servizio
- Orfani/Vedovi
- Profughi

DOCUMENTI NECESSARI

Stato di famiglia o autocertificazione
Fotocopia del documento di riconoscimento

Disabili:

Riconoscimento della disabilità
Diagnosi funzionale

Altri (orfani/vedovi):

Certificazione attestante la causa del decesso del dante causa
Estratto dell'atto di nascita da cui risulti la paternità
Estratto dell'atto di matrimonio

Profughi:

Attestato della Prefettura o del Consolato

ASSUMERE CONVIENE

Attraverso lo strumento della convenzione e per le assunzioni a tempo indeterminato i datori di lavoro privati hanno diritto:

- contributo pari al **60%** del costo salariale annuo in caso di assunzione di **disabile con invalidità superiore al 79%**;

- contributo all'assunzione pari al **25%** del costo salariale in caso di assunzione di **disabile con invalidità dal 67% al 79%**;

- contributo pari al **60%** del costo salariale annuo in caso di assunzione di **disabile con handicap intellettuale o psichico, sordomuto, non vedente**;

- **rimborso forfetario parziale** delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con **riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%**;